



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

In liquidazione - Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

DETERMINA
N. 41 /16 DEL 22.02.2016

OGGETTO: liquidazione imposta di registro sentenza controversia ASM/Turchetti.

IL LIQUIDATORE

di ASM, Dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

che con atto notificato al dott. Pappalardo Agostino n.q. di liquidatore di ASM, pervenuto al n. 508 prot. ASM del 15.02.2016, è stato comunicato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa alla sentenza emessa nel procedimento tra ASM e Turchetti M., per l'importo di €. 226,25.

Che si ritiene di dover provvedere alla liquidazione dell'importo indicato, secondo le previsioni della normativa vigente, anche al fine di evitare ulteriori eventuali sanzioni.

visto lo Statuto di ASM;

visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso

con la presente


DETERMINA

- 1) Liquidare all'Agenzia delle Entrate l'imposta di registro relativa alla sentenza emessa nel procedimento tra ASM e Turchetti M., per l'importo di €. 226,25.
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
- 3) Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.
- 4) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Catalano



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo



DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)
AVVISO NUM. 2014/001/SC/000000523/0/001

3213/16

V. 2/2/16
[Signature]

PAPPALARDO AGOSTINO
NATO A GAGLIANO CASTELFERRATO (EN) IL 22/09/1960
DOMICILIATO IN
VIA DEL GHETTO 4 98039 TAORMINA (ME)
IN QUALITA' DI SOGGETTO RESPONSABILE

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
Prot. n. 508
Data 15/02/2016
POSTA IN ARRIVO

*du. no Cabale
lee stampato
VREB*

*15/2/16
*[Signature]**



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2014/001/SC/000000523/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE PRIOLO TOMMASO

avverte

A.S.M. TAORMINA IN LIQUIDAZIONE

E PER ESSA L'ATTUALE SOGG. RESPONSABILE
C.F. 01982940833

DOMICILIATO IN
C/O PALAZZO COMUNALE 98039 TAORMINA (ME)
IN QUALITA' DI AL LIQUIDATORE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000523/2014

DEL 26/06/14 EMESSO DAL CORTE DI APPELLO DI MESSINA

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SOLIDALE - A.S.M. / TURCHETTI M. - COMUNE DI
TAORMINA
RISARCIMENTO DANNI ED ALTRO. APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIB. DI MESSINA, SEZ.
STRALCIO, N.601 DEL 09/03/2006

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	26,25
TOTALE DOVUTO		226,25 EURO

DATA

02/02/2016

IL DIRETTORE PROVINCIALE
PRIOLO TOMMASO

Il Capo Tean n.1
Dr. Cettina Anna Cardillo

Firma su delega del Direttore Provinciale

Funzionario responsabile del procedimento: DOTT. CARDILE CETTINA**TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, Lei deve pagare presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO

Se Lei non paga entro il termine sopra indicato, procederemo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se Lei ritiene che questo avviso di liquidazione non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione con i motivi della richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA - UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA

anche per posta o via fax (tel.: _____; fax: _____). Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine. Quindi, continuerà a decorrere il conteggio dei giorni per presentare domanda di reclamo-mediazione, se prevista nel Suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011)
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione previsto per il ricorso. In ogni caso, la domanda deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. Alla richiesta deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del reclamo-mediazione.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se Lei sceglie di impugnare questo avviso di liquidazione, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di MESSINA e notificato all'Agenzia delle Entrate -

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

VIA SANTA CECILIA IS.104 N.45/C - 98123, MESSINA (ME)

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)

- consegna diretta all'Agenzia delle Entrate DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

che rilascia la relativa ricevuta

- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale

- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso

- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)

- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte

- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente

- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

- la DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

- il numero dell'avviso di liquidazione

- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga presentata anche una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa

- le conclusioni, cioè la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)

- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), in base all'art.12 del Dlgs n. 546/1992, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel comma 2 dello stesso articolo (ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, Lei deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, deve cioè depositare il Suo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso (e dell'eventuale istanza di reclamo-mediazione), se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia conforme all'originale se il ricorso è stato consegnato o spedito per posta
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, con l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

Se Lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio Lei deve pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

A:

PAPPALARDO AGOSTINO

VIA DEL GHETTO 4

TAORMINA (ME)

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(AI SENSI DELL'ART. 14 LEGGE 20/11/1982 N. 890)

RELATA DI NOTIFICA

Il presente atto n. 0, composto da 2 pagine, viene spedito a mezzo dell'Ufficio postale di MESSINA tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 76706505171-4 del 10 FEB. 2016


IL MESSO
RINALDI ANTONIO

